



Comune di Cagliari
Servizio Tributi
Ufficio ICI – IMU - TASI

**COMUNICAZIONE DI
RAVVEDIMENTO OPEROSO**

IMU TASI
 2016

Protocollo n. _____ del _____

**N.B.: PRIMA DI COMPILARE IL MODELLO LEGGERE ATTENTAMENTE LA PAGINA
DELLE NOTE ESPLICATIVE**

- Omesso/parziale versamento 1^a rata
 - sprint (scadenza 30/06/16)** **breve (scadenza 16/07/16)** **medio (scadenza 14/09/16)**
 - lungo (scadenza 16/06/17)**
- Omesso/parziale versamento 2^a rata
 - sprint (scadenza 30/12/16)** **breve (scadenza 16/01/17)** **medio (scadenza 16/03/17)**
 - lungo (scadenza 16/12/17)**
- Omessa dichiarazione (scadenza 28/09/2017)
- Infedele dichiarazione
 - medio (scadenza entro 90 giorni dall'errore e, comunque non oltre il 28/09/17)**
 - lungo (scadenza entro 1 anno dall'errore e, comunque non oltre il 30/06/18)**

Il/la sottoscritto/a

Dati relativi al contribuente persona fisica

COGNOME _____ NOME _____
NATO A _____ IL _____ CODICE FISCALE _____
COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____ C.A.P. _____
VIA _____ NUMERO CIVICO _____ TELEFONO: FISSO _____ CELLULARE _____
MAIL/POSTA CERTIFICATA _____

Dati relativi al contribuente persona giuridica

DENOMINAZIONE SOCIALE _____
PARTITA IVA _____ CODICE FISCALE _____
SEDE LEGALE NEL COMUNE DI _____ VIA _____ N° _____
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI SEGUITO INDICATO:
COGNOME _____ NOME _____
NATO A _____ IL _____ CODICE FISCALE _____
COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____ C.A.P. _____
VIA _____ NUMERO CIVICO _____ TELEFONO: FISSO _____ CELLULARE _____
MAIL/POSTA CERTIFICATA _____

COMUNICA

ai sensi dell' art. 24 del Regolamento IUC 2016, che intende avvalersi del ravvedimento operoso per l'ipotesi indicata nella prima pagina [occorre barrare la relativa casella] e:

di avere effettuato i seguenti versamenti a titolo di RAVVEDIMENTO OPEROSO

ANNO	codice tributo	imposta	sanzioni	interessi	totale	data del versamento

Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d'imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

per:

- A) Omesso o parziale versamento del tributo con: saldo del tributo non versato + sanzione ridotta per omesso versamento + interessi
- sprint** - entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento, con sanzioni ridotte allo 0,1% (pari a 1/5 dell' 1,5%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni
 - breve** - dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine con sanzioni ridotte all' 1,5% (pari a 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni
 - medio** - oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine con sanzioni ridotte al 1,67% (pari a 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni
 - lungo** - oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni
- B) Omessa dichiarazione, entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, con sanzioni ridotte:
- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;
 - del 10% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50) in presenza di mancato o parziale pagamento
con: pagamento della sanzione ridotta per omessa dichiarazione e presentazione della dichiarazione ai fini della regolarizzazione;
- C) Dichiarazione infedele
- medio** - entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, con sanzioni ridotte del
 - € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;

(***) Indicare tutte le notizie ritenute utili per la corretta interpretazione degli elementi influenti sulla determinazione dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento del saldo di imposta o la presentazione/rettifica della dichiarazione.

- del 5,55% del tributo non versato (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50) in presenza di mancato o parziale pagamento

con: pagamento della sanzione ridotta per infedele dichiarazione e presentazione della dichiarazione ai fini della regolarizzazione.

- lungo** - entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, con sanzioni ridotte

- € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;

- del 6,25% % del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50) in presenza di mancato o parziale pagamento

con: pagamento della sanzione ridotta per infedele dichiarazione e presentazione della dichiarazione ai fini della regolarizzazione.

Le sanzioni ridotte per omessa dichiarazione e/o infedele dichiarazione, relative a ciascun immobile dovranno essere corrisposte in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI.

In relazione al possesso degli immobili di seguito elencati:

	Immobile (Sezione;Foglio; Mappale;Subalterno)	Mesi di possesso 201--	Quota % di possesso 201--	Titolo di possesso(**) 201--
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(**) Indicare il codice: (1) = Proprietà; (2) = Titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie

Indicare eventuali versamenti precedentemente effettuati per l'anno di imposta in ravvedimento

anno	codice tributo	imposta	sanzioni	interessi	totale	data del versamento

(***) Indicare tutte le notizie ritenute utili per la corretta interpretazione degli elementi influenti sulla determinazione dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento del saldo di imposta o la presentazione/rettifica della dichiarazione.

Si allega la dichiarazione ai fini della regolarizzazione.

ANNOTAZIONI: (***)

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integraz.

SOTTOSCRIVERE LE ANNOTAZIONI

FIRMA

(***) Indicare tutte le notizie ritenute utili per la corretta interpretazione degli elementi influenti sulla determinazione dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento del saldo di imposta o la presentazione/rettifica della dichiarazione.

NOTE ESPLICATIVE

La presente comunicazione deve essere obbligatoriamente presentata dai Contribuenti che intendano avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso allo scopo di sanare, mediante pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste, violazioni IMU o TASI relative a omesso versamento; omessa dichiarazione; infedele dichiarazione nelle fattispecie di cui all'art. 24 del Regolamento IUC 2016.

Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Alla presente comunicazione devono essere obbligatoriamente allegati in copia le ricevute dei bollettini dei versamenti eseguiti, ovvero, in caso di pagamento mediante modello F 24, copia dello stesso, munito degli estremi di pagamento e della relativa quietanza. Deve essere allegata, inoltre, copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui lo spazio per le annotazioni dovesse essere insufficiente è possibile allegare altri fogli. Tutti i fogli e le copie allegati, in ogni caso, devono essere sottoscritti dal dichiarante e deve essere specificato, nell'ultima pagina della comunicazione, il numero complessivo dei fogli allegati.

- Il pagamento si esegue sul modello F24 o sull'apposito bollettino postale, barrando la casella "Ravvedimento".

A) RAVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO IMU/TASI

Nel caso in cui il Contribuente non abbia versato nei termini o abbia versato solo parzialmente la prima e/o la seconda rata del tributo relativa all'anno 2016 rispettivamente entro il termine del 16 giugno e del 16 dicembre è prevista la possibilità di sanare la violazione mediante ravvedimento operoso entro 1 anno dall'omissione o dall'errore.

In tale caso il Contribuente potrà:

ravvedersi pagando il tributo non versato + la sanzione ridotta, differenziata a seconda del tempo intercorso dalla scadenza del termine di pagamento + interessi pari al tasso legale - 0,2% dal 01/01/2016 - con maturazione giorno per giorno.

La formula per calcolare gli interessi è la seguente:

$$\frac{\text{Imposta non versata} \times \text{tasso legale} \times \text{giorni di ritardo}}{36.500}$$

- Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento in autoliquidazione fino alla data del versamento eseguito ai fini del ravvedimento.

- Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

- Il pagamento si esegue sul modello F24 o sull'apposito bollettino postale versando l'importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella "Ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e non sono pertanto contraddistinti da un codice tributo distinto, come avviene invece per il pagamento delle sanzioni a seguito di accertamento.

(***) Indicare tutte le notizie ritenute utili per la corretta interpretazione degli elementi influenti sulla determinazione dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento del saldo di imposta o la presentazione/rettifica della dichiarazione.

B) RAVVEDIMENTO per OMESSA DICHIARAZIONE IMU/TASI

Sulla scorta delle previsioni regolamentari per le annualità 2015 e 2016, a differenza delle annualità 2013 e 2014, il termine per il ravvedimento è quello ordinario previsto dalla legge. (Art. 13, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 472 del 1997, e art. 24 del Regolamento IUC 2015)

Nel caso in cui il Contribuente non abbia presentato la dichiarazione nei termini (entro il 30 giugno 2017) è prevista la possibilità di sanare la violazione mediante ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

In tale caso il Contribuente potrà: nei successivi 90 giorni, ravvedersi pagando:

In caso di tributo regolarmente e interamente versato

► la sanzione ridotta pari a € 5

In caso di tributo non regolarmente e interamente versato

► la sanzione ridotta pari al 10% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

Attenzione!

Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI. Qualora siano scaduti i termini per il ravvedimento per l'omesso/parziale versamento, dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista, per ciascun immobile, per l'omessa dichiarazione mentre l'omesso/parziale versamento, con l'applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto di accertamento da parte del Servizio Tributi.

C) RAVVEDIMENTO per INFEDELE DICHIARAZIONE IMU/TASI

Sulla scorta delle previsioni regolamentari, mentre per le annualità 2013 e 2014 era previsto per il ravvedimento un anno in più rispetto al termine di legge, per il 2015 e il 2016 il termine è quello ordinario previsto dalla legge. (Art. 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 50 della L. n. 449/1997 e dell'art. 14 del Regolamento IMU 2013)

Questo è il caso in cui il Contribuente presenti la dichiarazione entro il termine del 30 giugno 2017 e in essa siano contenute infedeltà, incompletezza o inesattezza dei dati e degli elementi concernenti gli immobili dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.

In tale ipotesi il Contribuente potrà per le annualità 2015 e 2016:

► Entro 90 giorni dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata), ravvedersi pagando:

In caso di tributo regolarmente e interamente versato

la sanzione ridotta pari a € 6 (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

In caso di tributo non interamente e regolarmente versato

- la sanzione ridotta pari al 5,55% del tributo non versato (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50)

► Entro 1 anno dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata), ravvedersi pagando:

In caso di tributo regolarmente e interamente versato

- la sanzione ridotta pari a € 6 (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

In caso di tributo non interamente e regolarmente versato

- la sanzione ridotta pari al 6,25% del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

Attenzione!

Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI. Qualora siano scaduti i termini per il ravvedimento per l'omesso/parziale versamento dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista, per ciascun immobile, per l'infedele dichiarazione mentre l'omesso/parziale versamento, con l'applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto di accertamento da parte del Servizio Tributi.

Per i casi B) e C)

La dichiarazione tardiva e/o rettificativa deve essere redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione e presentata insieme all'apposito Modello per comunicazione di ravvedimento operoso. Nelle annotazioni deve essere indicato se trattasi di: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" o "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione omessa". Nella comunicazione deve essere specificata la ripartizione della somma complessivamente versata fra: tributo, sanzione corrisposta per ciascuno degli immobili oggetto di dichiarazione tardiva o ricondotta a fedeltà e interessi ed allegata fotocopia del bollettino o del modello F24 pagato.

La dichiarazione IMU - TASI deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel comune di Cagliari, al Comune di Cagliari Ufficio ICI-IMU-TASI – Via Nazario Sauro (angolo viale Trieste) 09123 Cagliari, con una delle seguenti modalità:

- spedizione in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU/TASI", con l'indicazione dell'anno di riferimento;
- consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia del contribuente con la ricevuta, negli orari di apertura per il pubblico indicati nell'organigramma del sito;
- invio telematico a mezzo PEC posta elettronica certificata all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

IMU Codici tributo

I versamenti dell'IMU Imposta Municipale Propria devono essere eseguiti utilizzando il modello di pagamento F24 approvato dall'Agenzia delle Entrate ed i codici tributo istituiti con Risoluzione sempre dall'Agenzia delle Entrate.

I codici sono unici perché l'intera imposta è riservata al Comune, mentre sono doppi unicamente per gli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille ed al Comune la differenza, pari al 2 per mille, essendo l'aliquota deliberata pari al 9,6 per mille.

Codice del Comune di Cagliari da inserire nel modello F24: **B354**

I Codici tributo:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 terreni
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati
- 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- incremento Comune

Codici tributo per il versamento allo Stato ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013](#))

- 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Stato

Modello F24 EP Enti pubblici ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 giugno 2012](#))

- 350E Fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune
- 351E Terreni – Comune
- 353E Aree fabbricabili – Comune
- 355E Altri fabbricati – Comune

TASI Codici tributo

Modello F24 ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014](#))

- 3958 Abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 Aree fabbricabili
- 3961 Altri fabbricati

Modello F24 EP Enti pubblici ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47/E del 24 aprile 2014](#))

- 374E Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 375E Aree fabbricabili
- 376E Altri fabbricati

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Informativa in materia di protezione dei dati personali (Art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integraz.)

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela dei dati personali che la riguardano.

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:

Il “Titolare” del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco di Cagliari, con sede in via Roma n.145- 09124 - Cagliari.

Il “Responsabile” del trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ed il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Dirigente del Servizio Tributi, Dott.ssa Francesca Brundu, con sede in via Nazario Sauro angolo viale Trieste - 09123 - Cagliari.

Finalità del trattamento dei dati

I dati potranno essere/ saranno comunicati ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente. I dati personali forniti per regolarizzare la posizione fiscale, sono utilizzati al fine di procedere alla riscossione dei vari tributi.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere a tutti gli accertamenti fiscali necessari e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati determina le conseguenze previste dalla Legge.

Modalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al Dirigente del Servizio Tributi con sede in via Nazario Sauro angolo viale Trieste - 09123 - Cagliari.